

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice Unico dott. Quirino Caturano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 637/2026 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

Pt_1 **4.0** *Pt_2* (P.I. e C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Magi , come da investitura in atti

- opponente -

E

Controparte_1

[...] (C.F. e P.I. *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Orsili, come da incarico in atti;

- opposta -

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti, all'udienza del 22 luglio 2026, hanno concluso conformemente a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi, dando atto del sopravvenuto accordo sulla devoluzione della controversia in sede arbitrale, insistendo, la opponente, per la condanna alle spese di lite e, la opposta, per la loro compensazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società *Parte_3* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29/2026, emesso in data 16 gennaio 2026 dall'intestato Tribunale, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 109.800,00, oltre interessi e spese di procedura, in favore della *Parte_4* a titolo di corrispettivo per le prestazioni derivanti dal contratto di pubblicità stipulato in data 5 luglio 2023.

A fondamento dell'opposizione, la attrice eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale di rito, l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della presenza, all'art. 10 del richiamato contratto, di una clausola compromissoria devolutiva di ogni controversia

alla cognizione di un Arbitro Unico rituale. In via subordinata, l'opponente avanzava eccezioni di merito, disconoscendo la sottoscrizione del legale rappresentante e sollevando eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.*

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta. La difesa ella quale, riscontrata la preliminare eccezione sollevata da controparte, dichiarava formalmente di aderire alla stessa, riconoscendo la piena validità ed efficacia della clausola compromissoria e chiedendo la rimessione della causa in sede arbitrale, instando per la compensazione delle spese di lite.

Il Giudice, rilevata l'adesione formale dell'opposta all'eccezione di compromesso e ritenuta la causa matura per la decisione sulla sola questione pregiudiziale, tratteneva la causa in decisione all'udienza del 22 luglio 2026, dispensando dalle memorie integrative *ex art. 171-ter c.p.c.* per ragioni di economia processuale.

L'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dall'opponente è fondata e merita accoglimento, risultando peraltro espressamente accettata e condivisa dalla convenuta opposta.

Dall'esame documentale del contratto di pubblicità sottoscritto dalle parti in data 5 luglio 2023, emerge in modo inequivocabile l'esistenza, all'art. 10, di una "Clausola compromissoria". Tale pattuizione stabilisce testualmente che: "[l]e controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., verranno risolte da un arbitro unico, nominato su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Macerata. L'arbitro giudicherà in via rituale, secondo le norme del c.p.c. Sede dell'arbitrato è Civitanova Marche".

Come noto la presenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore la facoltà di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo, atteso che la fase monitoria non prevede il contraddittorio. Tuttavia, qualora in sede di successiva opposizione *ex art. 645 c.p.c.* il debitore eccepisca tempestivamente l'esistenza della clausola e la conseguente carenza di giurisdizione del giudice statale, l'autorità giudiziaria ordinaria – verificata la validità della clausola e preso atto del mancato dissenso della controparte – è tenuta a dichiarare la propria incompetenza e a revocare il provvedimento monitorio opposto (Cass. 22433/2018).

La Suprema Corte a Sezioni Unite, ha sostenuto che “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di

derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1, con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte Cost. sent. n. 127 del 1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato" (Cass. Civ., SS. UU. n. 17244/2022).

Ad un soggetto vincolato da clausola compromissoria è, dunque, sempre consentito adire il Tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo impedito al Giudice il rilievo d'ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.

Nel caso di specie, l'eccezione di competenza arbitrale è stata sollevata ritualmente nel primo atto difensivo dall'opponente (il quale, così facendo, ha sbarrato la strada ad una in tesi pur possibile modifica dell'iniziale accordo devolutivo della causa al giudice privato, ribadendo la iniziale volontà di entrambe le parti di sottrarla a quello pubblico) e vi è stata esplicita adesione da parte dell'opposta nella comparsa di costituzione, adesione che, nella specie, equivale a presa d'atto della ribadita volontà della opponente di non distogliere la causa dal giudice inizialmente designato. Tale concorde volontà determina la cessazione della *potestas iudicandi* dell'adito Tribunale in favore della competenza dell'arbitro. La dichiarazione di incompetenza del giudice ordinario comporta, per giurisprudenza costante, la caducazione e revoca del decreto ingiuntivo n. 29/2026. Ogni ulteriore questione di merito resta assorbita e viene devoluta alla cognizione della sede arbitrale, davanti alla quale la causa sarà riassunta nei termini di cui in dispositivo.

In ragione di ciò, ai fini della regolazione delle spese di lite, va tenuto conto dell'intervenuta tempestiva adesione (nel senso appena chiarito) da parte dell'attore sostanziale all'eccezione pregiudiziale di controparte di incompetenza del Tribunale

ordinario adito in favore dell'arbitro, nonché della rinuncia ai termini per le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. (in questo senso, v. Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, 19 dicembre 2024; nella specie il Tribunale ha ritenuto di dovere disporre l'integrale compensazione delle spese di lite).

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice unico dott. Quirino Caturano, definitivamente pronunciando sulla causa n. 637/2026 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla opponente, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Macerata, in favore dell'arbitro;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 29/2026 del 16 gennaio 2026;
- rimette le parti davanti all'arbitro da nominarsi, su istanza della parte più diligente, da parte del Presidente del Tribunale di Macerata, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di nomina dell'arbitro.

Così deciso in Macerata, il 23 luglio 2026.

Il Giudice
Dott. Quirino Caturano